ASP "CITTA' DI PIACENZA"

Azienda Pubblica di Servizi alla persona

STATUTO

- Approvato con Deliberazione della Giunta Reg.le Emilia-Romagna nº 999 del 13 Luglio 2009
- Modificato e approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nº 10 del 24/04/2014
- Modificato e approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci nº 2 del 28/04/2014
- Modificato e approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 22/07/2014
- Modificato e approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci nº 5 del 28/07/2014
- Modificato e approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Reg.le Emilia-Romagna n° 1587 del 13/10/2014
- Modificato e approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci nº 4 del 06/08/2020
- Modificato e approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Reg.le Emilia-Romagna n° 1488 del 02/11/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<u>CAPO I</u> <u>ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA</u>

Articolo 1 *Origini*

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

<u>CAPO II</u> <u>FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</u>

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

Articolo 6

Soci dell'ASP

<u>CAPO III</u> <u>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'</u>

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8

Contratti di servizio

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II ORGANI

<u>CAPO I</u> <u>ASSEMBLEA DEI SOCI</u> Articolo 10 Composizione Articolo 11 Durata Articolo 12 Funzioni Articolo 13 Adunanze Articolo 14 Convocazioni Articolo 15 Validità delle sedute Articolo 16 Validità delle deliberazioni Articolo 17 Maggioranze qualificate Articolo 18 Presidente dell'Assemblea dei soci Articolo 19 Rimborsi Articolo 20 Regolamento di funzionamento CAPO II **AMMINISTRATORE UNICO** Articolo 21 Procedura di nomina Articolo 22 Ineleggibilità e incompatibilità Articolo 23 Decadenza, revoca e dimissioni Articolo 24 Funzioni

Articolo 25

Compensi e rimborsi spese

<u>CAPO III</u> <u>ORGANO DI REVISIONE CONTABILE</u>

<u>CAPO IV</u> <u>DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI</u> DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 27 *Deliberazioni*

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 28

Nomina e trattamento

Articolo 29 Attribuzioni

<u>CAPO II</u> <u>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>

Articolo 30

Principi

Articolo 31

Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 32

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 33

Personale

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 34

Patrimonio

Articolo 35

Sistema informativo contabile

Articolo 36

Piano programmatico

Articolo 37
Spese in economia

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 38 Servizio di tesoreria

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Articolo 39 *Controversie*

Articolo 40

Modifiche statutarie

Articolo 41 Durata e fusioni

Articolo 42 *Norma di rinvio*

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 *Origini*

- 1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata come ASP, trae origine dalla trasformazione delle seguenti Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab).
- 2. L'Ipab "Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II", con sede a Piacenza, fu eretta in Ente Morale con R.D. 20 marzo 1879, con la denominazione originaria di "Ricovero per gli infermi cronici e incurabili"; successivamente, per perpetuare la memoria del Re Vittorio Emanuele II, assunse la denominazione di "Ospizio Vittorio Emanuele II"; con lo statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 570 del 12 novembre 1990, l'Ente ha assunto la denominazione di "Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II".

Fin dalla fondazione la sede dell'Ipab è stata in via Campagna 157/159, nel "Palazzo Radini-Tedeschi". Al momento della trasformazione le finalità statutarie dell'Ipab consistevano nel fornire assistenza ed ospitalità a persone anziane non autosufficienti.

- 3. L'Ipab "Ospizi Civili di Piacenza", con sede a Piacenza, ebbe a sua volta origine dalla fusione:
- a) dell'Orfanotrofio Femminile, che risultava costituito dalla riunione in un unico Istituto di diversi Ospizi e precisamente:
- 1) l'Ospizio, o Conservatorio delle Orfane, fondato nell'anno 1674 per impulso ed opera principale del Vescovo di Piacenza;

- 2) l'Ospizio delle Marocche, aggiunto a quello delle Orfane per disposizione testamentaria 27 febbraio 1944 della Contessa Anna Marocco Scotti;
- 3) l'Ospizio delle Preservate, fondato nel 1666 da Onofrio Oroboni, Abate del Monastero di San Savino in Piacenza:
- 4) l'Ospizio delle Carline, ossia delle mendicanti di S. Carlo, eretto nel 1737 per opera di Don Paolo Francesco Casati, Parroco di San Giuliano
- b) dell'Orfanotrofio Maschile, istituito con decreto 5 giugno 1808 del Duca Ferdinando di Parma;
- c) dell'Ospedaletto Infantile "Umberto I" accorpato con R.D. 27 luglio 1934.
- Lo Statuto dell'Ipab al momento della trasformazione era stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 807 dell'11 novembre 1992. Al momento della trasformazione le finalità statutarie dell'Ipab consistevano nell'accoglienza di minori e giovani adulti disabili fisici, psichici e sensoriali, nella cura, educazione ed assistenza di minori
- 4. L'Ipab "Fondazione Pinazzi Caracciolo", con sede a Piacenza, già denominata Istituto Climo Balneare" ed ancora prima "Istituto per gli scrofolosi", sorse nel 1893 per iniziativa di Monsignor Giuseppe Pinazzi ed alla sua dotazione originaria concorse in modo determinante il lascito disposto nel 1904 dal Conte Francesco Caracciolo. L'ente venne riconosciuto con Regio decreto 14 ottobre 1906. Con lo statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 10 febbraio 1998 l'ente assunse la denominazione di "Fondazione Pinazzi Caracciolo". Al momento della trasformazione le finalità statutarie dell'Ipab consistevano in interventi a favore di minori e giovani del Comune di Piacenza al fine di prevenire e rimuovere situazioni di rischio e di disagio.
- 5. L'Ipab "Pio Ritiro di Santa Chiara", con sede a Piacenza, sorse per determinazione Sovrana di Maria Luigia Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla in data 3 gennaio 1845, che autorizzò l'istituzione, nel già convento di Santa Chiara in Piacenza, di una Casa di Ritiro per donne e di Educazione per fanciulle; con il medesimo decreto alla Pia Casa fu fatta gratuita cessione dell'intero compendio; con Regio Decreto 12 agosto 1888 fu approvato lo Statuto dell'ente.

Con legge 13 maggio 1971, n. 394 "Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di S. Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex convento di S. Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di S. Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma per il prezzo di lire 9.900.000 del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà", si definì la vertenza intervenuta con la Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere, divenuta proprietaria di gran parte del complesso circostante il compendio del Pio Ritiro.

Al momento della trasformazione le finalità statutarie dell'Ipab consistevano nell'offrire alloggio ed assistenza a donne prive di famiglia ed in disagiate condizioni socio-economiche o che devono separarsi dal contesto familiare perché pregiudizievole per la loro salute psico-fisica.

Articolo 2 Denominazione, sede e costituzione

- 1. L'ASP assume la denominazione di "ASP Città di Piacenza".
- 2. L'ASP è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 999 del 13/Luglio 2009, che ha approvato anche il presente Statuto.
- 3. L'ASP ha sede legale in Piacenza, via Campagna, 157.
- 4. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative

- 1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
- 2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
- 3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 Finalità dell'ASP e principi degli interventi

- 1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di seguito indicati, secondo le esigenze della pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10:
- a) assistenza sociale e socio-sanitaria a persone anziane o comunque fisicamente e/o socialmente svantaggiate;
- b) assistenza sociale e socio-sanitaria di minori e adulti diversamente abili, al fine di promuoverne la massima autonomia individuale possibile;
- c) cura, educazione ed assistenza di minori senza famiglia o con famiglie con difficoltà ad assicurare i necessari compiti di cura;
- d) accoglienza alloggiativa a donne in disagiate condizioni socio-economiche, prive di famiglia o che abbiano l'esigenza di separarsi da contesti familiari problematici e/o pregiudizievoli per la loro salute psicofisica;
- e) assistenza sociale e socio-sanitaria a persone a rischio di emarginazione sociale;
- f) attività di assistenza socio-educativa per favorire la socializzazione e l'aggregazione dei giovani.
- 2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
- c) Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali.
- 3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5 Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Comune di Piacenza, che costituisce il distretto Città di Piacenza.

Articolo 6 Soci dell'ASP

- 1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
- a) Comune di Piacenza;
- b) Provincia di Piacenza;
- 2. E' inoltre socia dell'ASP la Diocesi di Piacenza e Bobbio, già presente nel Consiglio di Amministrazione dell'Ipab indicata all'articolo 1, comma 4 al momento della trasformazione.
- 3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
- a) le quote rappresentate da ciascun socio;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
- 4. La rappresentanza del socio di cui al comma 2 è definita complessivamente nell'1% del totale delle quote di rappresentanza.
- 5. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di rappresentanza stabilite nella convenzione.
- 6. Le quote definite nella convenzione vengono inoltre modificate in conseguenza del conferimento di beni o di servizi da parte dei Soci enti pubblici territoriali.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

- 1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
- 2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
- 3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
- 4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
- 5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi sociali e socio-sanitari nelle forme e con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.
- 6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9 Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 *Composizione*

- 1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco del Comune di Piacenza e dal Presidente della Provincia di Piacenza o da loro delegati.
- 2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
- 3. All'Assemblea dei soci partecipa inoltre il legale rappresentante del socio indicato all'articolo 6, comma 2 o suo delegato; ad esso è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4.
- 4. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata in qualsiasi momento.
- 5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco/Presidente di uno dei soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco/Presidente che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12 Funzioni

- 1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina l'Amministratore Unico;
- c) revoca l'Amministratore Unico nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
- e) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- j) nomina nel proprio seno il Presidente;
- k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti all'Amministratore Unico ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- 1) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano di rientro in caso di perdita d'esercizio nei casi previsti all'articolo 24, comma 2, lettera e).
- 2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13 *Adunanze*

- 1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno per approvare:
- a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
- b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

Articolo 14 *Convocazioni*

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea dei soci sono contenute nel Regolamento di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i).

Articolo 15 Validità delle sedute

- 1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il **90**% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di 2 soci.
- 2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 17 Maggioranze qualificate

- 1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di due componenti rappresentanti almeno il 95% delle quote di rappresentanza: a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico, bilancio annuale economico preventivo e bilancio consuntivo;
- c) nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- f) proprio Regolamento di funzionamento.
- 2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti da trattare; l'Assemblea può deliberare con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 18 Presidente dell'Assemblea dei soci

- 1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota .
- 3. Il Presidente dell'Assemblea dei soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Piacenza e/o della Provincia di Piacenza. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco del Comune di Piacenza.

Articolo 19 *Rimborsi*

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 20 Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 21

Procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno. La nomina dell'Amministratore Unico avviene sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, che contemplino il possesso di adeguata competenza ed esperienza, in materia di servizi alla persona, maturata per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

L'atto di nomina viene assunto, previa pubblicazione di avviso pubblico che stabilisce le modalità di valutazione, sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'ASP.

- 2. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta.
- 3. L'Amministratore unico uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
- 4. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo dell'Amministratore unico alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.

Articolo 22 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa vigente, ed in particolare, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

Articolo 23

Decadenza, revoca e dimissioni

- 1. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione, a qualsiasi titolo, dell'Amministratore unico, entro 10 giorni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore.
- 2. La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente e dall'articolo 12 del presente Statuto. Per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
- 3. L'Amministratore nominato a seguito di decadenza, dimissioni o revoca nei casi previsti ai commi 1, 2 e 4 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore decaduto, revocato o dimesso.
- 4. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di nomina del nuovo Amministratore Unico. L'atto di nomina è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In caso di mancata nomina, decorso tale termine, le dimissioni divengono comunque efficaci.
- 5. L'Amministratore unico decade dall'incarico qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale o regionale vigente e l'interessato non provveda a rimuoverle con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina regionale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci con apposita deliberazione, a seguito dell'esperimento della procedura prevista dalla normativa regionale.

Articolo 24 Funzioni

- 1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci. L'Amministratore Unico sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP, in particolare alla esecuzione degli atti, nonché partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.
- 2. L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
- a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) regolamenti di organizzazione;
- d) nomina del direttore,
- e) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci in misura proporzionale alle quote di rappresentanza.
- 3. Rientra nella competenza dell'Amministratore unico, su proposta del Direttore, l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 25 Compensi e rimborsi spese

- 1. All'Amministratore Unico sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci, sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'ASP.
- 2. Spetta inoltre all'Amministratore Unico il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti stabiliti dalla disciplina regionale.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 26 Composizione e funzionamento

- 1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP non superi i trenta milioni di euro; è costituito da tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP superi i trenta milioni di euro.
- 2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409bis e 2409-ter del codice civile.
- 3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
- 4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 27 Deliberazioni

- 1. Fatto salvo il rispetto delle norme statali in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l'elenco degli atti adottati dall'Assemblea dei soci e dall'Amministratore Unico viene pubblicato entro 15 giorni dalla adozione all'albo pretorio del Comune di Piacenza per 8 giorni e contestualmente comunicato a cura del Direttore al Presidente dell'Assemblea dei soci, ai membri dell'Assemblea stessa. L'ASP, inoltre, adegua i propri regolamenti alle norme predette.
- 2. La pubblicizzazione dei documenti contabili avviene nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 28 Nomina e trattamento

- 1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato.
- 2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.
- 3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'ASP.
- 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 29 Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dallo stesso Amministratore Unico.

2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 30 *Principi*

- 1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
- 2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 31 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 32 Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore Unico, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
- 2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 33.

Articolo 33 Personale

- 1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001.
- 2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
- 3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 32, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
- 2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
- 3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 35

Sistema informativo contabile

- 1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alla previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale.
- 2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 36

Piano programmatico

- 1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio; e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 37

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è contenuta in apposito Regolamento approvato dall'Amministratore Unico.

TITOLO V SERVIZO DI TESORERIA

Articolo 38 Servizio di tesoreria 1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposito contratto deliberato dall'Amministratore Unico, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Articolo 39 Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i Soci derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Piacenza.

Articolo 40 Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 41 Durata e fusioni

- 1. L'ASP ha durata illimitata.
- 2. La fusione di più ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conformi deliberazioni delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'ASP "Città di Piacenza" adotta la delibera di fusione con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 17.
- 3. L'estinzione dell'ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
- 4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 42 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.